



COMUNE DI SUELLO

PROVINCIA DI LECCO

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 26/09/2014

INDICE

CAPITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

CAPITOLO II – Funzioni del Consiglio Comunale

Art. 2 – Funzioni di indirizzo.

Art. 3 – Funzioni di Controllo

CAPITOLO III - I Consiglieri

Art. 4 – Presidenza del Consiglio

Art. 5 – Partecipazione alle sedute

Art. 6 – Astensione obbligatoria

Art. 7 – Dimissioni

Art. 8 – Surrogazione

Art. 9 – Visione e copia degli atti relativi alla delibere da assumere.

Art. 10 – Diritto di esercizio del mandato elettivo

CAPITOLO IV – I Gruppi Consiliari

Art. 11 – Costituzione dei Gruppi

Art. 12 – Conferenza dei Capigruppo

Art. 13 – Comunicazioni delle deliberazioni della Giunta

CAPITOLO V – Convocazione del Consiglio

Art. 14 – Sessioni

Art. 15 – Convocazione

Art. 16 – Richiesta di convocazione del Consiglio

Art. 17 – Argomenti da iscrivere all'ordine del giorno

CAPITOLO VI – Le adunanze consiliari

Art. 18 – Sedute di prima convocazione – Validità delle sedute

Art. 19 – Seduta di seconda convocazione

Art. 20 – Sedute pubbliche e sedute non pubbliche

Art. 21 – Consiglio Comunale “aperto”

Art. 22 – Luogo delle adunanze

CAPITOLO VII – Lo svolgimento delle sedute

Art. 23 – Norme generali per gli interventi

Art. 24 – Ordine dei lavori

Art. 25 – Discussione

Art. 26 – Questione pregiudiziale – sospensiva – fatto personale

Art. 27 – Gli emendamenti

Art. 28 – Chiusura della discussione

Art. 29 – Sospensione e termine della seduta

CAPITOLO VIII – La votazione

Art. 30 – Forme di votazione

Art. 31 – Votazione in forma palese

Art. 32 – Votazione in forma segreta

Art. 33 – Esito della votazione

CAPITOLO IX – Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Risoluzioni

Art. 34 – Presentazione

Art. 35 – Interrogazione

Art. 36 – Interpellanza

Art. 37 – Mozione

Art. 38 – Risoluzione

Art. 39 – Mozione d'ordine

CAPITOLO X - Verbali delle deliberazioni

Art. 40 – Redazione

Art. 41 – Approvazione

CAPITOLO XI – Le Commissioni Consiliari

Art. 42 – Competenze delle Commissioni

Art. 43 – Costituzione e composizione delle Commissioni

Art. 44 – Funzionamento delle Commissioni

CAPITOLO XII – Entrata in vigore del Regolamento

Art. 45 – Abrogazione di norme precedenti

Art. 46 – Entrata in vigore

CAPITOLO I - Disposizioni generali

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi organi.
2. Per quanto non previsto si fa riferimento alle norme di legge in materia e allo Statuto.
3. Se nel corso delle adunanze consiliari si presentano casi di dubbia interpretazione del presente Regolamento, la decisione su di essi spetta al Consiglio su proposta del Sindaco, sentiti i Capi-gruppo presenti in aula ed il parere del Segretario comunale.

CAPITOLO II - Funzioni del Consiglio Comunale

ART. 2 - Funzioni di indirizzo

E' prerogativa del Consiglio Comunale definire gli indirizzi politici e amministrativi nel rispetto della legge e dello Statuto. Il Consiglio Comunale stabilisce la programmazione generale dell'Ente e adotta gli atti fondamentali che ne guidano l'attività.

ART. 3 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politiche ed amministrative con le modalità stabilite dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale verifica l'andamento della gestione sotto il profilo economico, finanziario ed organizzativo, lo sviluppo dei piani di investimento e la coerenza dell'attività e dell'organizzazione comunale con gli indirizzi programmati.

CAPITOLO III - I Consiglieri

ART. 4 – Presidenza del Consiglio

1. Il consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento di entrambi, il Sindaco assente o impedito è sostituito dal consigliere anziano presente in aula, seguendo l'ordine dei medesimi.
3. Il Sindaco assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione, dà e toglie la parola, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne controlla e ne proclama il risultato.
4. Il Sindaco è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti, la regolarità delle discussioni e la legalità delle deliberazioni.

ART. 5 –Partecipazione alle sedute

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del Consiglio Comunale.
2. I Consiglieri decadono dalla carica per assenze non giustificate secondo quanto prescritto dalla legge e dallo Statuto.
3. La decadenza dalla carica è pronunciata con delibera del Consiglio Comunale.

ART. 6 - Astensione obbligatoria

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte al voto su deliberazioni aventi ad oggetto argomenti relativi a situazioni personali o che possono interessare il coniuge, i parenti o gli affini fino al 4° grado.

ART. 7 - Dimissioni

Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono disciplinate dalla legge e dallo Statuto.

ART. 8 - Surrogazione

La surrogazione dei Consiglieri dimissionari o per qualsiasi motivo cessati dalla carica è disciplinata dalla legge e dallo Statuto.

ART. 9 - Visione e copia degli atti relativi alle delibere da assumere

1. Gli atti e i documenti relativi alle delibere da assumersi sugli argomenti all'Ordine del Giorno vengono depositati presso la Segreteria Comunale, o ad altro Ufficio a ciò destinato, a disposizione dei Consiglieri durante l'orario di apertura degli uffici comunali, entro le 72 ore precedenti la riunione del Consiglio Comunale nel caso di sessione ordinaria, entro le 48 ore, nel caso di sessione straordinaria ed entro le 24 ore nel caso di sessione straordinaria d'urgenza, escludendo sempre dal computo i giorni festivi.
2. Gli atti e i documenti vengono messi a disposizione dei Capigruppo.
3. I Consiglieri possono ottenere copia degli atti facendone richiesta al personale.
4. All'inizio della seduta del Consiglio Comunale le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala delle adunanze e, nel corso di essa, ogni Consigliere può consultarli.
5. Se per qualsiasi motivo i documenti di cui al comma 1 non risultano depositati nei tempi prescritti la proposta non potrà essere discussa, salvo diversa decisione presa a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART. 10 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. Lo status dei componenti del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge.
2. Per i Consiglieri Comunali è previsto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e delle Commissioni Consiliari secondo quanto previsto dalla legge.

CAPITOLO IV - I Gruppi Consiliari

ART. 11 - Costituzione dei Gruppi

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un Gruppo consiliare. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso deve darne motivata comunicazione al Consiglio tramite il Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione sottoscritta da tutti i Consiglieri del nuovo Gruppo.
3. Ogni Gruppo di nuova formazione deve essere costituito da almeno due Consiglieri; coloro che intendono formare un nuovo Gruppo, devono darne motivata comunicazione al Sindaco.
4. Le comunicazioni di cui sopra verranno portate alla conoscenza del Consiglio alla prima riunione utile.
5. I singoli Gruppi devono comunicare al Sindaco il nome del proprio Capogruppo, entro i termini previsti dallo Statuto o alla prima riunione utile per i Gruppi formatisi successivamente.
6. Con la stessa procedura dovranno segnalarsi le successive variazioni di persona del Capogruppo.
7. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto il maggior numero di voti nella lista di appartenenza.
8. Viene messo a disposizione dei Gruppi consiliari un locale attrezzato per lo svolgimento delle varie attività previste dal presente Regolamento.

ART. 12 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Sindaco, eventualmente su richiesta di uno dei Capigruppo. Essa è presieduta dal Sindaco ed è costituita, in via permanente, dal Sindaco e da tutti i Capigruppo.
2. Le funzioni della Conferenza dei Capigruppo sono quelle di trattare in via consultiva:

- a) argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio;
 - b) l'organizzazione dei lavori del Consiglio;
 - c) la predisposizione del piano di massima delle convocazioni delle adunanze;
 - d) tutte le questioni che il Sindaco ritenga opportuno sottoporle.
3. Alla Conferenza dei Capigruppo sono attribuite anche funzioni previste da altri Regolamenti Comunali.

ART. 13 - Comunicazione delle deliberazioni della Giunta

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio l'elenco e il testo (senza allegati) delle deliberazioni di giunta sono trasmesse ai capigruppo utilizzando la posta elettronica per le finalità previste della legge; in alternativa l'elenco e il testo delle delibere (senza allegati) possono essere inviati ai Capigruppo al domicilio degli stessi, quando questi ne abbiano fatto formale richiesta al Segretario Comunale.

CAPITOLO V - Convocazione del Consiglio

Art. 14 - Sessioni

1. L'attività del Consiglio Comunale si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e straordinarie d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per la riunione del Consiglio Comunale. Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
 - programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie.
3. Il Consiglio è convocato in seduta straordinaria su ogni altro argomento, anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune o del Sindaco, almeno nei tre giorni che precedono la data fissata per il Consiglio.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in seduta straordinaria d'urgenza da tenersi nelle ventiquattro ore successive alla convocazione in casi eccezionali di urgenza.

ART.15 - Convocazione

1. Gli avvisi di convocazione sono inviati:
 - a) dal Sindaco;
 - b) dal Vicesindaco, nei casi d'impedimento o di assenza previsti dalla legge;
 - c) dal Consigliere anziano nei casi d'impedimento o di assenza previsti dalla legge sia del Sindaco che del Vicesindaco
2. Gli avvisi di convocazione, devono contenere la data e l'ora della seduta di prima convocazione ed eventualmente della seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e fatti pervenire ai consiglieri mediante posta elettronica nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni prima della data di riunione compreso il giorno di notifica ed escluso quello di riunione, nel caso di seduta ordinaria;
 - b) almeno tre giorni prima della data di riunione compreso il giorno di notifica ed escluso quello di riunione, nel caso di seduta straordinaria;
 - c) nelle ventiquattro ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per le convocazioni straordinarie d'urgenza.

A tal fine il Consigliere comunica alla Segreteria del Comune il proprio indirizzo di posta elettronica sul quale vuole ricevere gli avvisi.

3. In caso di mancata comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica da parte dei consiglieri, l'avviso di convocazione del Consiglio Comunale, nonché le eventuali comunicazioni previste

dal Regolamento devono essere notificati dal Messo Comunale al domicilio dei Consiglieri negli stessi termini di cui al comma 2.

In questo caso, il Consigliere non residente nel Comune deve eleggere, nell'ambito dello stesso, il domicilio presso il quale saranno trasmesse le comunicazioni.

4. Gli atti relativi alle proposte di deliberazione incluse nell'ordine del giorno devono essere posti a disposizione di ciascun Consigliere, presso la sede del Comune secondo le modalità dell'art.9. Nei casi di convocazione d'urgenza i termini vengono ridotti a 24 ore. La proposta non potrà essere discussa se la documentazione relativa è mancante, salvo diversa decisione presa a maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Della convocazione del Consiglio Comunale deve essere data idonea pubblicità alla cittadinanza.

Art.16 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Su richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri, il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro un termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.
2. La richiesta, indirizzata al presidente in forma scritta, anche tramite formato elettronico, è presentata al protocollo generale del Comune. Tale richiesta deve contenere la relativa proposta di deliberazione che sarà sottoposta, a cura del Segretario Comunale, ai responsabili dei servizi, competenti per materia per l'espressione dei relativi pareri. Il termine di cui al comma 1 decorre dall'avvenuta registrazione al protocollo.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1, alla convocazione del consiglio provvede, previa diffida, il prefetto.

ART. 17 – Argomenti da iscrivere all'ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'Ordine del Giorno compete al Sindaco, alla Giunta Comunale, ai Consiglieri Comunali e all'Autorità governativa.
2. Le proposte saranno sottoposte all'esame del Consiglio nell'ordine seguente:
le proposte e gli argomenti definiti dal Sindaco, quelli richiesti dalla Giunta, quelli richiesti da almeno un quinto dei Consiglieri e quelli formulati anche da ogni singolo Consigliere, purché le relative richieste pervengano al protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare. Le richieste pervenute successivamente a tale termine saranno inserite all'ordine del giorno nella successiva seduta.
3. Nelle sedute straordinarie d'urgenza l'ordine del giorno deve prevedere al primo punto la valutazione dei motivi di necessità ed urgenza.
4. La proposta dei Consiglieri, singoli od in gruppo, deve essere presentata per iscritto ed accompagnata da una relazione o da uno schema della delibera che si intende sottoporre al Consiglio stesso come previsto dall'art.16 comma 2.

CAPITOLO VI - Le adunanze consiliari

ART. 18 - Sedute di prima convocazione - Validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale è validamente costituito in prima convocazione, se è presente almeno la metà dei Consiglieri assegnati.
2. Trascorsa mezz'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza facendone dare atto a verbale.
3. Raggiunto il numero legale, constatato mediante appello nominale, il Sindaco annuncia la validità della seduta precisandone l'ora.
4. I Consiglieri che si assentano dall'aula dopo l'appello, sono tenuti a darne comunicazione al Segretario; nel caso si accerti che i presenti sono in numero inferiore a quello necessario per la validità della seduta, il Sindaco può richiamare in aula coloro che si sono allontanati e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Se è confermata la mancanza del numero legale, il Sindaco sospende la seduta per non più di 10 minuti.

Alla ripresa dei lavori è effettuato un nuovo appello, e qualora anche questo confermi che non vi sono i numeri per la validità dell'adunanza, questa è dichiarata deserta per gli argomenti che non sono stati trattati. Di tale evenienza è preso atto nel verbale.

5. Ogni Consigliere Comunale può richiedere al Sindaco di verificare l'esistenza del numero legale nell'imminenza delle votazioni.

ART. 19 - Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione è quella che segue, con lo stesso ordine del giorno, quella andata deserta oppure quella interrotta durante il suo corso per essere venuto meno il numero legale.
2. Le sedute di seconda convocazione, qualora non prevista nell'avviso di prima convocazione, vengono fissate direttamente dal Sindaco ed i relativi avvisi devono essere recapitati almeno 24 ore prima di quella fissata per la seconda convocazione.
3. Per la seduta che segue ad una prima iniziata con il numero legale ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero obbligatorio dei presenti, resta obbligatorio rinnovare l'invito ai soli consiglieri non intervenuti alla prima convocazione o assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, è stata dichiarata deserta.
4. Le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.
5. In seconda convocazione possono essere deliberati argomenti per i quali la legge richieda maggioranze qualificate, solo se in presenza della maggioranza dei consiglieri prevista dalla legge.

ART. 20 - Sedute pubbliche e sedute non pubbliche

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche.
2. La seduta non è pubblica solo quando si debbano trattare questioni che comportino esplicite valutazioni su singole persone fisiche o giuridiche.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente esplicite valutazioni su singole persone fisiche o giuridiche, il Consiglio, su proposta motivata anche di un solo Consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, può deliberare il passaggio in seduta non pubblica, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.
4. Durante la seduta non pubblica può rimanere in aula il Segretario vincolato dal segreto d'ufficio.
5. Nel verbale delle sedute non pubbliche saranno omessi gli intervenuti nella discussione e la decisione sarà riportata in maniera estremamente sintetica.

ART. 21 - Consiglio Comunale "aperto"

1. Il Sindaco, di propria iniziativa o su richiesta di almeno 5 Consiglieri, per rilevanti motivi di interesse per la comunità, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale "aperto".
2. Tali adunanze hanno carattere speciale. Alle stesse possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali e politiche interessate agli argomenti in discussione, perché portino il loro contributo di opinioni e conoscenze e precisino al Consiglio gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
3. L'intervento e la partecipazione al dibattito è garantita dal Sindaco anche ad ogni singolo cittadino.
4. Durante le sedute "aperte" possono essere presentate e sottoposte alla discussione del Consiglio mozioni, ordini del giorno e risoluzioni che saranno iscritte all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo al Consiglio Comunale "aperto" per la discussione e l'eventuale votazione.

ART. 22 - Luogo delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la Sede del Comune, in apposita sala
2. Il Sindaco sentita la Giunta Comunale può stabilire che la seduta del Consiglio Comunale si tenga in luogo diverso dalla Sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dalla inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale e politico che facciano ritenere opportuna la presenza del Consiglio nei luoghi ove si verificano particolari situazioni, esigenze ed avvenimenti che impegnino la solidarietà generale della comunità.
3. La sede ove si tiene il Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.

CAPITOLO VII - Lo svolgimento delle sedute

ART. 23 - Norme generali per gli interventi

1. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti ai loro posti e possono parlare, rivolti al Consiglio, solo quando ne hanno avuto la facoltà dal Sindaco.
2. I Consiglieri richiedono al Sindaco di essere iscritti a parlare, all'inizio di ogni argomento all'ordine del giorno.
3. I Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere opinioni, apprezzamenti, fare rilievi, critiche, proposte, purché esse riguardino la sfera politico amministrativa, siano contenute nell'ambito dell'argomento in discussione, entro i limiti della correttezza e del civile rispetto verso chiunque.
4. Tale diritto è esercitato non facendo alcun riferimento alla vita privata di alcuno, né offendendo l'onorabilità delle persone, mantenendo un linguaggio ed un comportamento educato e consono al ruolo esercitato.
5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi tra Consiglieri; ove essi avvengano, il Sindaco interviene togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo e restituendola al primo Consigliere iscritto a parlare.
6. A nessuno è permesso di interrompere chi sta parlando salvo che al Sindaco per richiamo al regolamento, ai termini di durata degli interventi, alla liceità del linguaggio usato.
7. Se un Consigliere pronuncia frasi sconvenienti o esorbita dai principi di cui ai commi precedenti o provoca turbativa nell'ordine dell'adunanza, il Sindaco lo richiama nominandolo.
8. Se, dopo un secondo richiamo, il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Sindaco gli toglie la parola sull'argomento in discussione.
9. Gli Assessori Comunali esterni possono partecipare alle riunioni alle stesse condizioni dei Consiglieri, con esclusione della votazione.
10. Alle sedute possono intervenire funzionari ed esperti invitati dal Sindaco, allo scopo di illustrare aspetti tecnici di argomenti in discussione. Al termine dell'illustrazione i Consiglieri possono chiedere, agli stessi funzionari ed esperti, chiarimenti sugli argomenti discussi.
11. Il pubblico ammesso ad assistere alle sedute deve tenere un comportamento corretto ed astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso. Qualora il comportamento del pubblico ostacoli il proseguimento della seduta, il Sindaco può ordinare lo sgombero dell'aula.
12. Il Sindaco, dopo aver dato gli avvertimenti del caso, può ordinare l'immediata espulsione di qualunque persona del pubblico o componente del Consiglio che arrechi grave turbamento allo svolgimento dei lavori.
13. Se un Consigliere contesta la decisione del Sindaco, il Consiglio decide a votazione palese, senza discussione.
14. In casi particolarmente gravi il Sindaco può avvalersi della forza pubblica.

ART. 24 - Ordine dei lavori

1. In apertura di seduta il Sindaco procede all'esame dei punti posti all'Ordine del Giorno, secondo la sequenza fissata nell'avviso di convocazione.

2. L'ordine di trattazione può essere modificato dal Sindaco di propria iniziativa o anche su proposta di un singolo Consigliere.
3. In caso di opposizione, anche di un solo Consigliere, decide il Consiglio con votazione palese e senza discussione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti che non siano iscritti all'Ordine del Giorno della seduta.
5. Il Sindaco, nel corso della seduta, può fare comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno quando riguardino fatti di particolare importanza dei quali abbia avuto notizia dopo la convocazione del Consiglio Comunale.
6. Prima della chiusura del Consiglio Comunale, il Sindaco effettua le proprie comunicazioni e consente ai Consiglieri di porre domande su brevi questioni, contenendo gli interventi entro dieci minuti per ogni argomento.
7. Sulle comunicazioni possono intervenire tutti i Consiglieri.

ART. 25 - Discussione

1. Il Sindaco procede direttamente all'illustrazione delle proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno oppure dà la parola all'Assessore competente o ad un Consigliere.
2. Esaurita la relazione di presentazione, il Sindaco apre la discussione generale e concede la parola ai Consiglieri richiedenti secondo l'ordine di iscrizione.
3. A ciascun Consigliere Capogruppo, o suo delegato, è dato un tempo di 10 minuti per il proprio intervento, a ciascun Consigliere sono attribuiti 5 minuti.
4. A seguito degli interventi di cui al comma precedente il relatore ha 10 minuti di tempo per la replica.
5. Sono attribuiti infine ulteriori 5 minuti ad ogni Consigliere per la contro replica. Il relatore chiude la discussione con la replica conclusiva.
6. Ciascun Consigliere ha poi diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento od all'ordine dei lavori, con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.
7. I funzionari o gli esperti presenti alla seduta possono intervenire o rispondere ai quesiti posti dai Consiglieri su richiesta del Sindaco.

ART. 26 - Questione pregiudiziale - sospensiva - fatto personale

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi dandone le motivazioni.
2. La questione sospensiva è una richiesta di rinvio, motivata, della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di una scadenza o fatto determinato.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo Consigliere, prima e durante la discussione.
4. Tali proposte vengono brevemente illustrate dal proponente e poste in votazione prima di procedere o proseguire la discussione nel merito. Il Consiglio decide a maggioranza, con votazione palese.
5. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
6. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare in cosa esso si concretizzi ed il Sindaco decide se il fatto sussiste o meno.
7. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Sindaco, decide il Consiglio senza discussione per alzata di mano. Possono rispondere, a chi ha preso la parola per fatto personale, unitamente al componente che si dichiara attaccato, anche quelli che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.

ART. 27 - Gli emendamenti

1. Sono considerati "emendamenti" le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

2. Gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto al Sindaco, allo scopo di acquisire i necessari pareri ed inserirli nella relativa pratica di Consiglio almeno 36 ore prima della seduta, esclusi i giorni festivi.
3. Variazioni di proposte di delibera di lieve entità possono essere presentate verbalmente nel corso della seduta, dettate a verbale al Segretario, modificate o ritirate fino al termine della discussione.
4. Il Sindaco, l'Assessore competente o il Consigliere relatore, sulle questioni del comma precedente aprono una breve discussione.
5. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
6. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale.

ART. 28- Chiusura della discussione

1. Il Sindaco esauriti gli interventi dichiara chiusa la discussione sull'argomento e prima della votazione, se richiesta, concede la parola ai Capigruppo solo per le dichiarazioni di voto.
2. I tempi degli interventi devono essere contenuti in 3 minuti per ogni Capogruppo e ulteriori 2 minuti ad ogni Consigliere che chieda di intervenire in dissenso alla posizione espressa dal proprio Capogruppo.

ART. 29 - Sospensione e termine della seduta

1. Ogni Capogruppo può richiedere la sospensione temporanea dei lavori; il Sindaco, avvalendosi eventualmente del parere del Consiglio, se lo ritiene opportuno, la proclama e ne stabilisce l'eventuale durata.
2. Quando a conclusione della seduta non sia stata ultimata la trattazione degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, il Sindaco la rinvia al giorno stabilito nell'avviso di convocazione se già previsto; nel caso in cui la trattazione degli argomenti richieda un'ulteriore convocazione il Sindaco ne stabilisce la data.
3. Nei casi previsti dal comma 2 è sufficiente che siano avvertiti, dai rispettivi Capigruppo, solo i Consiglieri assenti.

CAPITOLO VIII - La votazione

ART. 30 - Forme di votazione

1. L'espressione del voto si effettua di norma in forma palese
2. Votazioni in forma segreta si effettuano quando siano prescritte dalla legge, dallo Statuto, o nei casi in cui si debba esprimere una valutazione su una singola persona fisica o giuridica. Tale tipo di votazione può essere inoltre adottato per qualsiasi deliberazione, su richiesta motivata di un Capogruppo, con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio.

ART. 31 - Votazione in forma palese

1. Il voto palese si esprime di norma per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento in esame invitando a votare prima coloro che sono favorevoli, poi i contrari, infine gli astenuti. Controllato l'esito della votazione il Sindaco ne proclama il risultato.
3. La votazione può essere soggetta a controprova, se richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione
4. Il controllo delle votazioni palesi è esercitato dal Segretario.
5. La votazione in forma palese può essere effettuata anche per appello nominale quando è prescritta dalla legge oppure è proposta dal Sindaco o richiesta da almeno tre Consiglieri, previa motivazione da sottoporre ad approvazione del Consiglio.
6. Nelle votazioni per appello nominale, il Sindaco deve chiaramente indicare il significato del "sì" oppure "favorevole" e del "no" oppure "contrario" alla proposta di delibera. I Consiglieri rispondono votando ad alta voce.

ART. 32 - votazione in forma segreta

1. Il voto segreto si esprime per mezzo di schede o attraverso un apposito sistema elettronico.
2. Le schede recano il timbro del Comune, sono in bianco, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento.
3. Prima della votazione, il Sindaco deve indicare le modalità del voto e/o il numero degli eventuali nominativi o preferenze da esprimere sulla scheda.
4. Il Sindaco designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, con rappresentanza della minoranza. Ove sorgano contestazioni e manchi l'accordo la decisione è rimessa al Consiglio.
5. Le schede bianche o nulle sono considerate valide al fine del computo dei votanti.
6. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio ed al computo dei voti con l'assistenza del Segretario, il quale consegna il risultato al Sindaco che ne fa la proclamazione. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti, oppure la proposta che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti.

ART. 33 - Esito della votazione

1. Esclusi i casi nei quali la legge prevede "quorum" speciali di maggioranza, ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Coloro che si astengono dal voto non sono computati nel numero dei votanti.
2. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata e può essere ridiscussa e votata solo in seduta successiva.
3. Dopo l'annuncio dei voti il Sindaco conclude l'intervento con la formula "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

CAPITOLO IX - Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni, Risoluzioni

ART. 34 - Presentazione

1. Ogni Consigliere, singolarmente o in accordo con altri, può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni su argomenti che interessano l'attività del Comune, consegnandone al Sindaco il testo per iscritto.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni sono inserite all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale purchè vengano presentate al Protocollo del Comune almeno 20 giorni prima della data fissata per la seduta consiliare stessa.
3. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni presentate al di fuori dei termini e delle modalità di cui al comma 2, saranno inserite all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
4. Nel caso in cui interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni siano presentate al Sindaco all'inizio della seduta del Consiglio, il Sindaco stesso provvederà ad iscriverle all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.
5. All'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio può essere inserito un numero di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni complessivamente non superiore a quattro.
6. Le interpellanze, interrogazioni, mozioni e risoluzioni sono poste all'ordine del giorno secondo l'ordine di ricevimento del Protocollo
7. Alle interpellanze ed interrogazioni il Sindaco, previo accordo con l'interrogante o interpellante, può dare risposta per iscritto, che sostituisce la discussione in Consiglio.

ART. 35 - Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza e la veridicità di un fatto determinato o per sapere se l'Amministrazione abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su determinati argomenti.
2. L'interrogazione viene letta al Consiglio da un consigliere del Gruppo che l'ha presentata.

3. Sulla risposta del Sindaco solo l'interrogante ha diritto di replica, per dichiararsi "soddisfatto" oppure "insoddisfatto".

ART. 36 - Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco per conoscere i motivi o i criteri in base ai quali siano stati adottati taluni provvedimenti o trattate determinate questioni.
2. L'interpellanza viene letta al Consiglio da un Consigliere del Gruppo che l'ha presentata.
3. Sulla risposta del Sindaco o dell'Assessore competente possono intervenire oltre che l'interpellante, anche un Consigliere per gruppo e per non più di 3 minuti. Sindaco o Assessore competente hanno diritto di replica per uguale tempo.

ART. 37 - Mozione

1. La mozione consiste nella richiesta di un dibattito politico - amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune. La mozione può inoltre riguardare questioni di carattere nazionale o internazionale per i riflessi che esse possono comportare sull'interesse della comunità.
2. Per particolari ragioni di urgenza il proponente può richiedere che la mozione venga discussa nel corso della stessa seduta in cui è stata presentata. Il Sindaco decide se accogliere la richiesta o rinviarla alla successiva riunione.
3. Il proponente dà seguito all'illustrazione per un tempo massimo di 5 minuti; in caso di più firmatari l'illustrazione spetta al primo.
4. Dopo l'illustrazione possono intervenire oltre al Sindaco, i Consiglieri, per un tempo massimo di 3 minuti ciascuno, più l'eventuale dichiarazione conclusiva di voto. Ogni mozione richiede una votazione a conclusione del dibattito.

ART. 38 - Risoluzione

1. Il Sindaco ed i Consiglieri possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti che interessino l'attività Comunale.
2. Per particolari ragioni di urgenza il proponente può richiedere che la risoluzione venga discussa nel corso della stessa seduta in cui è stata presentata. Il Sindaco decide se accogliere la richiesta o rinviarla alla successiva riunione.

ART. 39 - Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale inteso ad ottenere che vengano osservate le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento nello svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Sulla ammissibilità della mozione d'ordine decide il Sindaco. In caso di diniego il proponente può appellarsi al Consiglio.

CAPITOLO X - Verbali delle deliberazioni

ART. 40 - Redazione

1. Il verbale delle adunanze costituisce l'atto pubblico valido ad attestare la volontà espressa dal Consiglio Comunale.
2. La redazione dei verbali è curata dal Segretario del Comune.
3. I verbali relativi alle deliberazioni assunte dal Consiglio Comunale devono contenere:
 - a) i dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della discussione;
 - c) in modo analitico il contenuto delle decisioni assunte;

- d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario;
 - e) se la riunione è svolta in seduta pubblica o non pubblica;
 - f) il tipo di votazione se palese o a scrutinio segreto;
 - g) le dichiarazioni di voto;
 - h) brevi dichiarazioni dettate al Segretario e comunque contenute nei tempi di intervento.
4. Quando gli interessati ne facciano richiesta i loro interventi o le dichiarazioni generiche vengono allegati al verbale integralmente purché il testo scritto sia consegnato al Segretario durante la seduta stessa.
 5. I verbali vengono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario.
 6. La seduta consiliare può essere riprodotta mediante registrazione fonografica od altra forma tecnologica che ne possa permettere la fedele riproduzione.
 7. Copia delle predette registrazioni verrà conservata agli atti del Consiglio Comunale, a disposizione del Segretario per ogni eventuale ascolto connesso alla completezza del verbale delle sedute o duplicazione a richiesta dei Consiglieri per gli usi consentiti dalla legge.

ART. 41 - Approvazione

1. I verbali vengono sottoposti, mediante votazione, all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva.
2. Ogni Consigliere può chiedere la rettifica di un verbale di deliberazione se ritiene che esso non rispecchi fedelmente l'andamento o l'esito della discussione oppure quanto affermato dal Consigliere stesso.
3. La rettifica non può riguardare, in alcun modo, il merito dell'oggetto discusso.
4. Le rettifiche dei verbali sono approvate dal Consiglio e delle stesse si fa annotazione nel verbale di approvazione

CAPITOLO XI - Le Commissioni Consiliari

Art. 42 – Competenze delle Commissioni

Le Commissioni Consiliari costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, mediante valutazione preliminare degli atti di competenza del Consiglio, alle stesse rimessi dal Presidente del Consiglio o richiesti dalle commissioni.

Art. 43 – Costituzione e composizione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono composte da un numero dispari di Consiglieri Comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, i Gruppi Consiliari composizione del Consiglio Comunale.
2. Il Consiglio comunale, con apposita deliberazione, stabilisce il numero e le competenze delle Commissioni e determina la loro composizione numerica.

Art. 44 – Funzionamento delle Commissioni

1. Alle sedute delle Commissioni si applicano i medesimi principi di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. Le Commissioni si riuniscono su richiesta del Sindaco, mandato del Consiglio, o di propria iniziativa.
3. Le Commissioni sono convocate dal loro Presidente o dal Sindaco mediante una comunicazione consegnata al domicilio di ciascun componente oppure inviata mediante posta elettronica, almeno 3 giorni prima della seduta.
4. I pareri, le proposte e gli elaborati sono redatti in forma sommaria da un componente della Commissione. Copia del verbale è inviata dal presidente della Commissione agli Uffici comunali competenti.

CAPITOLO XII - Entrata in vigore del Regolamento

ART. 45 - Abrogazione di norme precedenti

Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni precedente normativa comunale in materia.

ART. 46 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo che sia divenuta esecutiva la delibera Consiliare di adozione e dopo la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. a norma di legge senza opposizioni o ricorsi.